

## DECISIONE (UE) 2023/672 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 marzo 2023

## sulla delega del potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 12,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 143, 144, 145 e 146,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal tale regolamento, può svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) di tale regolamento.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la BCE, in qualità di autorità competente, adotta ogni anno una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale (*supervisory examination programme*, SEP) (di seguito, una «decisione SEP») che contiene, tra l'altro, il programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122 della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il SEP riguarda le ispezioni in loco aventi ad oggetto il rischio, i controlli dei rischi e la governance di un ente e le ispezioni in loco riguardanti valutazioni approfondite dei modelli interni utilizzati da un ente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, in particolare per quanto riguarda le metodologie, l'adeguatezza economica, i rischi, i controlli dei rischi e la governance.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(2)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

